

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Il Comune, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, realizza, con i poteri, le competenze e gli istituti di cui al presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, regolamenti e delle leggi statali e regionali di coordinamento.
4. Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, la Regione, con tutti gli enti e soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati dal presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
5. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi statali determina le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ente, indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina. Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune.
6. Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali nel rispetto dello Statuto.
7. Il Consiglio Comunale provvedere ad adeguare le norme statutarie che dovessero risultare in contrasto, in contraddizione o incompatibili con sopravvenuti principi di legge generali della Repubblica in materia di ordinamento degli Enti Locali. Tale adeguamento avverrà entro il termine massimo di 120 giorni (da verificare il termine, si può sostituire con "il termine di legge").
8. Il Consiglio Comunale adeguerà altresì i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria, le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

ART. 2

IL COMUNE (LA CITTA'?)

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno nasce il 01 gennaio 2014 dalla fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, decisa attraverso il voto popolare espresso con referendum in data 22 aprile 2013.

Collocato nel Valdarno Superiore, al centro del triangolo Arezzo - Firenze - Siena, è abbracciato dalle montagne del Pratomagno e dalle colline del Chianti; racchiude una storia millenaria fortemente legata alla storia della Città di Firenze, e che oggi lo vede inserito all'interno della Città Metropolitana.

Si estende per 97,90 Km² e confina con i comuni di Greve in Chianti, Rignano sull'Arno, Reggello, Castelfranco Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Cavriglia. Nel territorio di Figline e Incisa

Valdarno sono storicamente riconosciute dalla comunità le frazioni di Porcellino, Restone, Cesto, Gaville, Ponte agli Stolli, Brollo, Burchio, Palazzolo, Poggio alla Croce, che si riuniscono nella Consulta delle Frazioni.

Sono Patroni del Comune di Figline e Incisa Valdarno i Santi Romolo e Alessandro Vescovi di Fiesole. Il giorno di festività è fissato per il 6 luglio, anticipando, secondo l'antica consuetudine, la solenne celebrazione ai "Primi Vespri" ossia al tardo pomeriggio del 5 luglio.

Il Comune ha la propria sede legale in Piazza del Municipio 5. Gli organi collegiali, di regola, si riuniscono nei palazzi civici del Comune.

La modifica della denominazione delle vie, piazze, località e frazioni o della sede comunale e l'istituzione delle stesse è disposta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta.

All'interno del territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno non sono consentiti, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, lo stazionamento od il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive, né coltivazioni di organismi geneticamente modificati (o.g.m).

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità; consapevole dell'importanza dell'acqua come bene primario per la vita di ogni essere vivente, tutela e preserva il proprio territorio, per il bene presente e futuro dei propri cittadini e nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 3

STEMMA, GONFALONE E ALBO PRETORIO

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Figline e Incisa Valdarno, con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo in data _____, qui di seguito descritto: _____.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone nella foggia autorizzata con Regio Decreto in data

7.8.1931, qui di seguito descritto: _____.

3. L'uso e la riproduzione per fini non istituzionali sono vietati e possono essere autorizzati dalla Giunta, sentito il Consiglio Comunale, soltanto ove sussista un interesse generale della cittadinanza.

4. Nei palazzi civici è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. La collocazione dell'Albo deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti pubblicati.

6. Il Comune è dotato di un proprio sito internet che è improntato alla massima accessibilità dei cittadini, garantendo la massima trasparenza e chiarezza delle comunicazioni.

ART. 4

FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Figline e Incisa Valdarno, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle loro associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il Comune tutela la vita umana, in ogni momento della sua esistenza, promuove ogni iniziativa utile a rafforzare il rispetto della dignità umana secondo gli impegni assunti per tutti gli uomini nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e nella Carta di Helsinki e recepiti negli atti della nostra Repubblica, attiva forme di solidarietà concrete per fronteggiare i bisogni fondamentali indipendentemente dalle condizioni di ogni uomo, fisiche, psichiche, economiche, sociali, di età, di razza e religione.

4. Il Comune riconosce, sostiene e tutela la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della nostra società, affinché possa svolgere nel miglior modo possibile i compiti che le sono riconosciuti. Il Comune riconosce altresì tutte le forme di convivenza previste, nel rispetto della Costituzione, delle leggi nazionali e comunitarie. Favorisce l'integrazione nella propria comunità di tutti coloro che vivono e lavorano nel territorio comunale.

5. Il Comune, nella consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità, esercita le proprie azioni amministrative per soddisfare al meglio i bisogni individuali e della prosperità dei propri cittadini. Ispira le proprie politiche al raggiungimento di una comunità improntata ad obiettivi fondamentali quali ad esempio:

Centralità del cittadino;

Sviluppo e Tutela del patrimonio storico culturale e del paesaggio;

Nuovi precorsi di partecipazione attiva;

Sussidiarietà orizzontale, intesa come sistema che integra risorse pubbliche e private;

Tutela delle minoranze e delle fasce più deboli;

Trasparenza ed efficienza amministrativa;

Salute e benessere soggettivo;

Istruzione e formazione;

Benessere economico e sostegno al lavoro;

Relazioni sociali;

Sicurezza;
Ambiente;
Ricerca e innovazione;
Qualità dei servizi.

6. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni presenti e future;

Promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione fra i popoli. In questo ambito il Comune promuove scambi e gemellaggi;

Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali e delle tradizioni locali, anche attraverso la promozione del turismo;

Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione le associazioni di volontariato, presenti e riconosciute sul territorio, nel quadro di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale;

Superamento di qualsiasi discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;

Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

Tutela e rispetto delle diversità linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e del dialogo tra i popoli. In questo ambito il Comune promuove scambi e gemellaggi con paesi e città a tal fine disponibili.

ART. 5

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, datoriali di categoria, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

4. Il Comune ricerca, in modo particolare, forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esecuzione associata di funzioni e di servizi

sovracomunali al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale e per favorire un armonioso processo di sviluppo.

5. La partecipazione del Sindaco alla conclusione di un accordo di programma ai sensi della legislazione vigente è di norma, preceduto da apposita comunicazione all'organo consiliare.

Ex ART. 6 Incisa - PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune - nell'ambito dei principi costituzionali vigenti - garantisce l'effettiva realizzazione di condizioni di pari opportunità fra gli uomini e le donne e promuove il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza.

2. Attua condizioni di pari opportunità, secondo la normativa vigente, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.

3. Il Comune è inoltre impegnato a creare le condizioni di pari opportunità fra tutti cittadini nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Ex ART. 7 Incisa - POTESTA' REGOLAMENTARE

1. I regolamenti e gli atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alla relative ordinanze, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi, nei limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge.

Ex ART. 8 Incisa - DIRITTO DI CITTADINANZA

1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale e politico, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap.

2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto o regolamento:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

c) i cittadini maggiorenni italiani e appartenenti alla Unione europea, stranieri, apolidi, ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

TITOLO II

STRUTTURA ISTITUZIONALE

Ex ART.6 Incisa

ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

5. A tali organi è affidata la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi dello Statuto nell'ambito della legge.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune: esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

Ex ART. 29 Incisa - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o regolamenti e dallo Statuto.

2. Coloro che si astengono volontariamente, si considerano presenti ai fini della validità della seduta (quorum strutturale), mentre coloro che si debbono assentare obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono allontanarsi e, quindi, non si computano ai fini della validità della seduta.

3. I consiglieri comunali, il Sindaco, gli Assessori devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta. L'obbligo di assentarsi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Tali norme si applicano anche al Segretario comunale, in quanto compatibili.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Ex ART. 10 Incisa -

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono articolazioni del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, l'Ufficio di Presidenza.

ART.7

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale, nonché le cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale conforma altresì l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti comunali negli enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può adottare mozioni, ordini del giorno e risoluzioni volte ad indirizzare l'azione del Sindaco o della Giunta sui programmi dell'Ente, sui temi ed avvenimenti di rilievo locale, nazionale ed internazionale.

6. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività effettuate:

1) dagli Organi e dall'organizzazione operativa del Comune;

2) dalle istituzioni, aziende speciali, consorzi, gestioni convenzionate, società che hanno per fine la gestione dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti e interventi.

Assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e il documento programmatico.

7. Il Consiglio può esercitare l'attività di controllo anche mediante interrogazione scritta, o interpellanza, secondo quanto previsto dal proprio regolamento.

8. Compete al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare e devono essere definiti entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio con le modalità di cui all'art. 10.

9. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

10. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

11. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta, il quale prevede, in particolare,

le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Con tale regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

12. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

ART. 8

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

3. I termini di convocazione sono fissati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La convocazione del Consiglio e la fissazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio. Su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni fissi, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata nelle forme indicate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui sono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. In tali circostanze si procede in seduta segreta.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni fissi dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni fissi dalla convocazione.

8. La prima convocazione è presieduta dal consigliere anziano per:

a) la convalida degli eletti;

b) l'elezione del presidente e del vice presidente del

Consiglio.

La seduta è quindi presieduta dal Presidente del Consiglio per la presa d'atto della nomina della Giunta Comunale da parte del Sindaco e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 9

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne tutela la dignità e le funzioni assumendo atteggiamenti di neutralità rispetto alle forze politiche rappresentate. Convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio, garantendo lo scrupoloso rispetto della legge, dello Statuto e del regolamento allo scopo di favorire l'efficace svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni e delle Consulte per argomenti afferenti o di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Le competenze del Presidente del Consiglio comunale sono ulteriormente stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella seconda votazione. La seconda e terza votazione si tengono in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni fissi.
5. Con le stesse modalità viene eletto, a scrutinio segreto, anche un Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza.
6. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quella di capo gruppo consiliare e di Assessore.
7. Presidente e Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
8. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con motivata mozione di sfiducia concernente ragioni di natura meramente istituzionale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
9. In caso di assenza di entrambi il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano così come individuato dal successivo art. 13.
10. Il Presidente del Consiglio presiede e coordina l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Sindaco, dai Capigruppo Consiliari. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 10

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di n. 30 giorni fissi, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, specifica e definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo e le presenta ai capigruppo consiliari.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi

emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Entro i 30 giorni fissi successivi alla consegna del documento politico-programmatico ai Capigruppo consiliari, questo viene presentato, discusso e approvato in Consiglio Comunale. La mancata approvazione del documento da parte del Consiglio non comporta le dimissioni del Sindaco.

4. Con cadenza almeno annuale - e comunque entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in concomitanza con l'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio - il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, e quando ne ravvisi la necessità commissioni temporanee o speciali, quali commissioni d'inchiesta, di ispezione, di indagine.

2. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

3. Le commissioni provvedono, altresì, all'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio dell'organo stesso.

4. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

5. Compito delle commissioni temporanee e speciali, nonché d'inchiesta, di ispezione, di indagine è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o specifico individuate dal Consiglio Comunale. Le Commissioni temporanee e speciali, con durata e compiti definiti, sono istituite a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.

ART.

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero delle commissioni permanenti e per tutte i poteri, le materie di

competenza, le forme per l'esternazione dei pareri, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori, organismi associativi, esperti, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali ogni qualvolta questi lo richiedano.

4. Nel caso in cui siano costituite Commissioni, anche temporanee o speciali di inchiesta, di ispezione, di indagine, nonché di controllo e garanzia, ovvero tali funzioni siano riconosciute ad alcune tra quelle esistenti, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle minoranze.

5. Il regolamento stabilisce che la votazione per la presidenza delle commissioni d'inchiesta, di ispezione, di indagine, nonché di controllo e garanzia sia riservata ai membri delle minoranze consiliari e assicura l'alternanza delle minoranze stesse nella presidenza delle dette commissioni, laddove nel corso della legislatura siano istituite più commissioni riferibili a tali fattispecie.

ART. 13

CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta risultante dai voti di lista congiunti a quelli di preferenza.

3. I consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con presa d'atto del Consiglio Comunale. Modalità e procedure di tale forma di decadenza sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei candidati non eletti della medesima lista, nella prima riunione e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla presa d'atto della decadenza.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite nel regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente fissati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività dell'Ufficio di Presidenza.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, ogni Assessore ed ogni Consigliere devono comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale all'atto dell'insediamento del Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi consiliari anche di un solo membro purché facciano riferimento ad una formazione politica rappresentata negli organismi istituzionali Regionali o Nazionali.

3. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, anche ad uso non esclusivo, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. Il Regolamento disciplinerà le risorse assegnate a ciascun Gruppo e le relative modalità di rendicontazione.

ART. 16

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco, e la Giunta, cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci

giorni fissi e non oltre trenta giorni fissi dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 17

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando, cioè, venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice-Segretario, se nominato, o dal componente del Consiglio nominato dal Presidente, di norma il consigliere più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II: LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo collegiale di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività, secondo quanto previsto al precedente art.10, comma

4.

ART. 19

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di massimo di 5 Assessori stabilito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco, come pure gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

6. I Consiglieri, il Sindaco il Segretario e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni nei casi di incompatibilità per gli oggetti in trattazione previsti dalla legge. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

7. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività libero professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

8. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, su richiesta del Presidente del Consiglio in ordine agli argomenti di propria competenza, ma non hanno diritto di voto.

9. Il Sindaco può revocare dalla carica uno o più Assessori. Di ciò darà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio Comunale con la contestuale indicazione della eventuale sostituzione.

10. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, sino ad allora le funzioni da Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni si ritengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

ART. 21

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai Dirigenti o ai Responsabili di settori di servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO III: IL SINDACO

ART. 22

IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune. È eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità previste dalla legge, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale, di cui è membro, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
Distintivo del Sindaco è la fascia Tricolore con lo stemma della Repubblica e/o lo stemma del Comune.
2. Il Sindaco può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori. Può altresì sospendere o revocare singoli atti di indirizzo, disposizioni o direttive adottate dagli Assessori in forza della delega assegnata.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, presiede e convoca la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo attribuite dalle leggi.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza politico - istituzionale generale dell'Ente.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di controllo, di vigilanza sull'attività della Giunta e dei singoli Assessori, secondo le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale, e delle strutture gestionali - esecutive del Comune.
4. Nei limiti delle proprie competenze attiva gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di

amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

6. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo.

7. Quale Capo dell'Amministrazione:

a. Assume la direzione politico - amministrativa e di coordinamento degli organi elettivi ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione, secondo le sue direttive, del Segretario Generale e del Direttore Generale, ove nominato;

b. ha il potere di delega nei casi e con le modalità previste dalla legge;

c. Nomina gli Assessori comunali fra cui il Vice-Sindaco e attribuisce loro gli affari da trattare coordinandone l'attività;

d. può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna di sua competenza;

e. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale degli uffici e servizi;

f. Può nominare il Direttore Generale;

g. Nomina il Segretario generale scegliendolo nell'apposito Albo; provvede alla revoca dello stesso con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

h. Conferisce e revoca al Segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

i. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, nonché forme di collaborazione di cui al presente Statuto con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti, per le rispettive competenze, il Consiglio o la Giunta comunali;

j. Impartisce direttive al Segretario generale e al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

k. Indice i Referendum comunali, ne fissa la data e costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

l. Provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nei 45 giorni successivi alla determinazione degli indirizzi per le nomine da parte del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

8. Quale Ufficiale di Governo:

- a. Sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune e ne adotta i relativi provvedimenti secondo quanto stabilito dalla legge;
- b. Adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e urgenti in materia;
- c. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e della leggi dello Stato, e sentite le categorie interessate, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Inoltre, nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può apportare modifiche ai suddetti orari;
- d. È responsabile locale in materia di protezione civile;
- e. È responsabile dell'informazione alla popolazione nelle situazioni di pericolo per calamità naturali;
- f. È tenuto alla diffusione delle informazioni sulle attività a rischio rilevante e per incidenti da attività industriale).
- g. Determina la turnazione festiva degli esercizi di panificazione;
- h. È ufficiale elettorale;
- i. Svolge ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti.

9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

10. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni fissi dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune e delle aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o di cui l'ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Il Sindaco altresì promuove e assume iniziative di indagine e verifica atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,

istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Ex ART. 32 Incisa - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, e agisce in giudizio in nome e conto dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente o Responsabile di servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale. Con tale delega il Sindaco assegna al dirigente o Responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza del Comune nell'ambito delle competenze dei servizi cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico conferitogli e, in particolare, per il compimento dei seguenti atti:
 - a) rappresentanza in giudizio, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune.
4. La decisione di costituirsi in giudizio per resistere alle liti attive e passive è assunta dalla Giunta comunale sulla base di una proposta corredata da una valutazione tecnica del Responsabile del Settore di servizi competente per la materia oggetto del ricorso. In tali casi viene informato il Consiglio comunale.
5. Il Sindaco può altresì delegare, nelle medesime forme di cui ai commi precedenti, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico - istituzionale:
 - a. Rappresentanza del Comune in manifestazioni politiche;
 - b. Stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;
 - c. Stipulazione accordi di programma;
 - d. Atti di gemellaggio.

Ex ART. 33 Incisa - DELEGHE AGLI ASSESSORI

1. Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
3. Agli Assessori sono delegate funzioni di verifica dell'attuazione degli indirizzi e relativo controllo. Può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
4. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuate, di norma, sulla base della struttura organizzativa del Comune.

ART. 25

POTERE D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti con tingibili ed urgenti emettendo ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalle legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 26

VICESINDACO

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.
2. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio delle funzioni disposta ai sensi di legge.
3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, svolge le funzioni l'Assessore all'uopo designato.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI

CAPO I

Ex ART. 34 Incisa- PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, in funzione dei compiti assegnati.
2. Le unità organizzative di maggior dimensione ed importanza sono i Settori di servizi, a capo dei quali sono posti i Responsabili di settore.
3. L'ordinamento è improntato ai seguenti principi:
 - a. Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. Analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione tra gli uffici.

Ex ART. 35 Incisa - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politico - amministrativi.

2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di determinare in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Ai Responsabili dei Settori di servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di legalità, professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in servizi che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie (Settori o Aree), come disposto dall'apposito Regolamento.

4. Il personale del Comune è inserito nella struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, che può essere attuata anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale.

5. Il Comune valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.

6. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti a tali esigenze, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità, ivi compresi i servizi esternalizzati.

7. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 31

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie contrattuali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente

responsabile verso gli organi direttivi e verso gli Amministratori degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idoneo a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà, dei diritti sindacali e delle pari opportunità.

CAPO II

ART. 32

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Generale, dirigente pubblico dipendente da apposita Agenzia, è nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo, per un periodo pari a quello del mandato elettivo del Sindaco. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

2. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Ex ART. 38 Incisa - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende con ruolo compiti di alta direzione all'esercizio delle competenze dei Responsabili dei Settori di servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, assumendo con ciò funzioni di garanzia in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa di detti organi alle disposizioni legislative, al

presente Statuto e ai Regolamenti vigenti.

3. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione attivando sia il settore organizzativo a cui compete formulare la proposta, sia i Responsabili di settore tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritti per legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dei Responsabili di settore di servizi competenti, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

5. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, fornendo assistenza giuridico amministrativa

sulle questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali e delle adunanze, secondo le norme stabilite nel Regolamento.

6. Convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di settore ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree di intervento funzionale.

7. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalle leggi e dai Regolamenti dell'Ente, ed in particolare le seguenti:

a. Roga i contratti nell'interesse del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

b. Assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sui procedimenti amministrativi;

c. Sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

d. Ha il potere di certificazione ed attestazione per tutti gli atti del Comune;

e. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione della Giunta Comunale, a quelle esterne;

f. Adotta provvedimenti di mobilità interna all'Ente con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;

g. Dirige l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

h. Presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti vacanti di Responsabile di settore di servizi.

8. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dipendente del Comune.

9. Qualora sia nominato il Direttore Generale, le funzioni di esclusiva competenza del Segretario comunale sono quelle di cui ai commi 3, 4, e 6, lett. a), c), d), e), g), h).

ART. 33

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo al comma 2, 5 e 7 lettere h), il Sindaco può assegnare con proprio decreto, ad un dirigente di ruolo o ad un dipendente di categoria D, di provata esperienza e professionalità maturata in ambito giuridico-amministrativo, funzioni di Vice-Segretario Generale.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario Generale, il Vice-Segretario, per un periodo massimo continuativo di sei mesi, può sostituire il Segretario, in caso di assenza, impedimento e vacanza, assolvendo anche alle funzioni previste alla lettera d) del citato 3° comma.

CAPO III

ART. 34

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, con decreto del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, al Segretario Generale.
3. Nel rispetto dei ruoli del Segretario Generale e del Direttore Generale e in ottemperanza al principio di unitarietà di direzione strategica dell'Ente, il Sindaco disciplina i compiti, le funzioni e i rapporti tra Direttore e Segretario.

Ex ART. 42 Incisa - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a. Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b. Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
 - c. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei Settori di servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e. Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili di settore;
 - f. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - g. Riesamina annualmente, sentiti i dirigenti, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta Comunale e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - h. Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili di settore nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
3. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti ovvero i Responsabili dei Settori di servizi, ad eccezione del Segretario.

CAPO IV

ART. 36

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Giunta, sulla base del modello organizzativo adottato, istituisce i necessari posti di Dirigente e di Responsabile di servizio.

2. I Dirigenti provvedono ad organizzare i settori ad essi assegnati in base alle direttive programmatiche del Sindaco e della Giunta e delle indicazioni del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato.

3. I Responsabili dei Servizi provvedono ad organizzare i servizi in cui si ripartiscono i settori, in base alle indicazioni ricevute dai Dirigenti.

4. Dirigenti e Responsabili dei Servizi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi programmatici della Giunta Comunale.

Ex ART. 44 Incisa

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI DEI SERVIZI COMUNALI

1. I Responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, ove nominato, ovvero dal Segretario generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, ovvero dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. I Responsabili dei servizi, a titolo esemplificativo:

a) Stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già approvati;

b) Approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

c) Gestiscono le procedure d'appalto e di concorso;

d) Provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, nei limiti della dotazione assegnata dalla Giunta con le deliberazioni con le quali vengono determinati gli obiettivi di gestione;

e) Effettuano la liquidazione delle spese corrispondenti agli impegni e agli ordini che viene trasmessa alla ragioneria per il pagamento;

f) Emettono gli atti di acquisizione delle entrate di competenza dei servizi cui fanno capo, la loro rendicontazione periodica e gli atti ed attività relative alle procedure per il recupero dei crediti, compresa la relativa iscrizione a ruolo;

g) Provvedono al rilascio di autorizzazioni, concessioni o analoghe, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati per legge statale e/o regionale, dei

regolamenti compresi quelli comunali, da atti generali di indirizzo;

h) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

i) Rilasciano le attestazioni, le certificazioni, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, diffide, verbali e gli atti similari di carattere gestionale concernenti i rispettivi servizi, nonché le autentiche di firme e documenti, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j) Esprimono il parere di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria sulle determinazioni di competenza dei servizi di riferimento ed il parere tecnico e contabile sulle proposte di deliberazione per il Consiglio e la Giunta;

k) Emettono le ordinanze edilizie ivi compresa quella di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

l) Emettono ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

m) Emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art.50, comma 5°, del D.Lgs.267/2000, di competenza del Sindaco;

n) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ed essi sottoposto ed adottano le sanzioni relative nei limiti e con la procedura previste dalla legge e dai contratti di lavoro di volta in volta vigenti;

o) Forniscono al Direttore, ove nominato, ovvero al Segretario, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano esecutivo di gestione;

p) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente appartenente al servizio;

q) Dispongono l'assegnazione del personale alle varie attività di servizi, tenuto conto del principio della flessibilità;

r) Dispongono l'individuazione dei dipendenti incaricati delle funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del responsabile del servizio. In mancanza di tale individuazione, le funzioni vicarie sono svolte dal dipendente assegnato al servizio di inquadramento pari o immediatamente inferiore e con maggiore anzianità di servizio, tenuto conto della specificità anche tecnica dei contenuti dell'incarico ricoperto;

s) effettuano l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti per gli atti e i procedimenti di esclusiva competenza del servizio. Spetta al Direttore generale se nominato, ovvero al Segretario generale, l'individuazione del responsabile del procedimento interessante più servizi

facenti capo a diversi responsabili, che sarà effettuata tenuto conto delle competenze e prevalenze delle fasi del procedimento.

Ex ART. 45 Incisa - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili di settore, per favorirne l'attività per progetti e per programmi è istituita la Conferenza permanente dei Responsabili presieduta e diretta dal Segretario comunale, ovvero dal Direttore generale, ove nominato, anche ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore e per i Responsabili, alla Conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento degli uffici e servizi.

ART. 37

FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo in base al quale è stato eletto.
2. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco e della Giunta, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione nonché in relazione a quanto possa evidenziare il Nucleo di Valutazione in ordine alla realizzazione degli obiettivi, alla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, all'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali esercita con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture alle quali è preposto, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.
4. Ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo, di vigilanza e sanzionatorie.
5. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali è responsabile, unitamente al Direttore Generale se nominato, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali provvede ad assumere specifici impegni di spesa per la erogazione dei servizi comunali e per l'intera attività dell'Ente.
6. I Dirigenti ed i Responsabili dei servizi possono delegare le funzioni loro proprie al personale a essi assegnato, pur rimanendo

completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro attribuiti.

7. Il Sindaco e il Segretario Generale -o il Direttore Generale se nominato- possono assegnare ai Dirigenti, e quest'ultimo ai responsabili degli uffici e dei servizi, funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Ex ART. 46 Incisa - INCARICHI PROFESSIONALI A DIPENDENTI COMUNALI

1. L'Amministrazione comunale nel perseguire la qualità delle prestazioni e dei servizi di propria competenza promuove e valorizza le capacità professionali dei propri dipendenti.

2. Possono esercitare attività professionali all'esterno del Comune - previa autorizzazione, al di fuori dell'orario di lavoro e per attività non in contrasto con gli interessi dell'ente i dipendenti iscritti agli Albi professionali e gli altri dipendenti comunque legittimati dal vigente ordinamento.

Ex ART. 47 Incisa - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui sia dichiarato il dissesto o il Comune venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 38

INCARICHI ESTERNI

1. Le funzioni dirigenziali e di responsabile di servizio così come eventuali incarichi di alta specializzazione, possono essere assegnati, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o in via subordinata, e previo atto motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i limiti, con cui procedere alla stipula di tali contratti.

2. Il Regolamento di cui sopra può altresì prevedere la costituzione di uffici posto alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio

delle funzioni di indirizzo e di controllo al medesimo attribuite. Detto ufficio può essere costituito da dipendenti dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto privato a tempo determinato.

3. I contratti di cui ai commi 1 e 2 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco; il relativo trattamento economico, fissato secondo i criteri di cui al regolamento citato, non viene comunque imputato al costo contrattuale e del personale.

4. I contratti a tempo determinato sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.L.vo 267/00.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine che definiscono i termini di un rapporto di lavoro autonomo, il Regolamento citato può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

Ex Incisa ART. 48 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, i dirigenti ed i Responsabili dei Settori dei servizi comunali che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di Settore di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Ex Incisa ART. 49 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale, il Direttore Generale, i Responsabili dei Settori dei Servizi e gli altri dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare dal danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario, dal dirigente o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore, del dirigente o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in

solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Ex Incisa ART. 50 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere "il conto della gestione" ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 39

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e tutti i dipendenti ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Enti Locali.

ART. 60 Figline

ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. Chiunque può accedere a tutti gli atti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, prenderne visione ed estrarne copia nei modi indicati dalla L.241/90 e dall'apposito regolamento comunale.
3. Non è ammesso l'immediato accesso agli atti preparatori durante il corso della procedura di formazione del provvedimento finale.

ART. 61 Figline

ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Sono sottratti all'accesso gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione.
2. Il regolamento comunale altresì individua, per categorie, gli atti amministrativi e i documenti che possono essere sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina l'eventuale durata di sottrazione all'accesso.

3. Il Sindaco può dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.
4. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione ed alla estrazione di copia degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
5. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, secondo modalità e tempi stabiliti da apposito regolamento.

ART. 62 Figline

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Fatto salvo il diritto alla riservatezza dei cittadini previsto dalla legge, tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene mediante affissione all'Albo Pretorio, facilmente accessibile a tutti, situato di norma nell'atrio del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

CAPO I -1 SERVIZI PUBBLICI

ART. 40

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove l'istituzione e la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi per l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a partecipazione pubblica.

ART. 41

LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi generali.

ART. 42

LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è di preferenza effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. È garantita tuttavia ai Consiglieri Comunali l'esercizio del potere di controllo e l'accesso agli atti sociali di interesse pubblico, al fine di garantire la trasparenza della gestione.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

5. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

6. I rapporti fra il Comune e l'Azienda speciale in merito alla gestione da parte di quest'ultima dei servizi comunali sono regolati da apposito contratto di esercizio.

Ex ART. 59 Incisa - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto delle Aziende speciali che deve rispondere ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e di gestione attribuiti al Direttore ed ai dirigenti e quelli di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna aziendale.

2. Gli Statuti sociali devono contenere, assicurare e disciplinare le forme per l'esercizio del potere di controllo da parte dei Consiglieri Comunali.

Ex ART. 60 Incisa - ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è stabilito nello Statuto dell'azienda speciale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone in possesso delle condizioni di

eleggibilità a Consigliere Comunale, che non ricoprano la carica di revisore dei conti e che non siano altresì dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali e che abbiano comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 43

LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita vigilanza e verifica i risultati della gestione.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

6. I rapporti fra il Comune e l'Istituzione in merito alla gestione da parte di quest'ultima dei servizi comunali sono regolati da apposito contratto di esercizio.

7. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

9. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Ex Incisa ART. 62 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati nei termini di legge dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

4. Gli amministratori durano in carica il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

Ex Incisa ART. 63 - IL PRESIDENTE DELLE ISTITUZIONI

1. Il Presidente delle Istituzioni rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Ex Incisa ART. 64 - IL DIRETTORE DELLE ISTITUZIONI

1. Il Direttore delle Istituzioni dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Ex Incisa ART. 65 - REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, possono essere revocati dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 44

SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune, per la gestione di servizi, può promuovere la costituzione di SPA a capitale pubblico locale, anche senza il vincolo della maggioranza azionaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Con cadenza almeno annuale- e comunque entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in concomitanza con l'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio - il Consiglio Comunale dovrà essere informato sull'andamento delle Società a cui il Comune partecipa, previo deposito della relativa documentazione pervenuta presso la segreteria comunale.

2. Può altresì aderire, per la gestione di servizi di cui all'art. 112 del D.L.vo 267/00, a SPA già esistenti, costituite con le finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.

3. Negli statuti di tali società devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune e gli enti pubblici costituenti le medesime e le forme di vigilanza e controllo del Comune sulle stesse.

4. Il Comune, con gli altri enti interessati, può provvedere alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

5. I rappresentanti del Comune in seno agli organi societari sono nominati dal Sindaco, fra coloro che:

- a) abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
- b) siano in possesso di una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti o per esperienze di

direzione amministrativa acquisite presso aziende pubbliche o private;

c) non si trovino in condizioni di incompatibilità a causa della partecipazione diretta od indiretta ad attività concorrenti con quella della SPA;

d) non siano stati oggetto di precedenti provvedimenti di revoca dalla nomina di rappresentanti dell'ente in seno ad istituzioni, aziende speciali od altre SPA a partecipazione pubblica.

6. I rapporti fra il Comune e la Società per Azioni in merito alla gestione da parte di quest'ultima dei servizi comunali, sono regolati da apposito contratto di esercizio.

CAPO II

FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE TRA ENTI

Ex Incisa ART. 67 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni delle aree limitrofe e con la Città Metropolitana e/o Area Metropolitana, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

ART. 45

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge.

2. Il Comune può proporre la formazione di nuove entità territoriali nel Valdarno, come l'accorpamento dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Rignano Sull'Arno e Reggello, o anche nuove delimitazioni dei confini che potranno attuarsi con le modalità e procedimenti previsti dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Statuto.

ART. 46

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

5. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 47

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 48

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime di tutti gli attori interessati.

Viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

CAPO III

ATTIVITÀ FINANZIARIA E CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

ART. 49

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il

bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Ex ART. 69 Incisa - BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, alla predisposizione di tale schema provvede il Difensore civico comunale e il bilancio deve essere portato in approvazione non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza previsto per l'approvazione del bilancio stesso. Alla relativa nomina deve provvedere il Sindaco con proprio decreto.

4. I provvedimenti dei responsabili dei Settori dei servizi che comportano impegni di spesa, per essere esecutivi, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

5. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Ex ART. 70 Incisa - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1. I servizi patrimoniali, economici e finanziari e fiscali del Comune sono di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

2. Il Responsabile del servizio finanziario è peculiarmente preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

3. Spetta al Responsabile del servizio finanziario, la tempestiva predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione, ovvero la massima collaborazione nella sua predisposizione qualora risulti nominato il Direttore generale.

4. Il Responsabile del Servizio finanziario rende i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e appone l'apposito "visto" sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi, secondo le modalità e i tempi stabiliti nello specifico Regolamento di contabilità, verificando altresì la conformità di tali atti alle normative fiscali. Dà atto, inoltre, delle attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, secondo sempre quanto previsto dal Regolamento di

contabilità. Sottoscrive in via esclusiva i mandati di pagamento e le reversali di incasso.

5. Qualora si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il Responsabile del servizio finanziario è tenuto ad effettuare apposita e analitica segnalazione al Sindaco al Direttore generale, se nominato, al Segretario ed al Revisore del conto. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti e il Consiglio comunale, informato dal suo Presidente, provvede al riequilibrio entro 30 giorni dalla segnalazione medesima

6. Il titolare del Servizio finanziario è personalmente responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, avvalendosi anche dell'ausilio operativo dell'Ufficio tecnico comunale.

7. Spetta al Responsabile del Servizio finanziario - nei casi e con le specificazioni riportate nel regolamento di contabilità - verificare la coerenza delle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta con le previsioni dell'apposita relazione previsionale e programmatica, dichiarandone la loro inammissibilità o improcedibilità in caso di conclamato contrasto, acquisendo in quest'ultima ipotesi anche il parere dell'organo di revisione contabile.

ART. 50

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale.

2. Il Programma è suddiviso per anni, con indicazione per ciascun intervento delle modalità di realizzazione nonché dei finanziamenti necessari.

ART. 51

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alle leggi e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 52

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali,

trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire in via prioritaria i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Ex ART. 74 Incisa - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investimenti a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Ex ART. 75 Incisa - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei cittadini obbligati, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla legislazione vigente in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al precedente comma 1, debbono essere osservati dai soggetti sopra indicati anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 53 RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso la correlazione delle risorse derivanti dall'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla

Regione e da altri enti, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili, ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

ART. 54

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

ART. 55

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali, rilevati mediante contabilità ~~finanziaria ed economica~~ (chiesto a Ielmetti), sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

Ex ART. 77 Incisa - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente in base alle

disposizioni vigenti.

ART. 56

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, scelti conformemente al disposto di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente, durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili solo per inadempienza.

3. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Garantirà altresì la propria presenza presso la sede comunale, ogni qualvolta la richieda l'Ufficio di Presidenza.

4. Nella relazione di cui al secondo comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Collegio dei Revisori possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

8. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Revisore sono stabilite dalla legge. In caso di dimissioni o revoca di un membro del Collegio, il nuovo nominato scade insieme ai colleghi in carica.

9. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le modalità di revoca e di decadenza dei Revisori applicando, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di sindaci delle Società per azioni.

ART. 57

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ente;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 58

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

1. L'Amministrazione Comunale istituisce e disciplina, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni ed ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 99 n. 286, il controllo di gestione e il controllo strategico dell'attività dell'Ente.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune riconosce, valorizza e promuove le libere forme associative e gli organismi di partecipazione popolare.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato nonché attraverso il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Ex ART. 85 Incisa - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività per assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, anche organizzati in "Consulte" e/o "Forum", dei sindacati, delle organizzazioni datoriali di categoria e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.
Un apposito Regolamento, ove necessario per l'effettiva applicazione, disciplinerà modalità, tempi e forme dei vari istituti di partecipazione.

Ex ART. 86 Incisa - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, aventi le caratteristiche di cui all'art. "Ex ART. 8 Incisa - DIRITTO DI CITTADINANZA" comma 3, lett. a, b e c), possono avanzare istanze, petizioni e, con le caratteristiche di cui alla lettera a), possono presentare proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte, indirizzate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale sono comunque accolte e trattate secondo l'effettivo contenuto, in conformità alle garanzie fissate nel presente Statuto.
3. Il regolamento attuativo dovrà comunque assicurare forme semplificate per la raccolta e l'esame di tali istituti, anche attraverso la predisposizione di modelli tipo, il tutto per agevolare al massimo l'effettiva utilizzazione dei sopraccitati istituti di partecipazione.

EX ART. 87 INCISA - ISTANZE

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, e contiene sollecitazioni, considerazioni, inviti, rivolti ad evidenziare determinate esigenze per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Essa è sottoscritta dai cittadini singoli o associati, aventi le caratteristiche di cui all'art. Ex ART. 8 Incisa - DIRITTO DI CITTADINANZA comma 3, lett. a, b e c).

3. Il Sindaco provvede ad inoltrare tali istanze agli organi competenti e dà risposta motivata ai soggetti interessati entro 20 giorni fissi dalla presentazione.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale dovrà fissare i criteri di valutazione dell'istanza, individuare i soggetti preposti all'esame della stessa, prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, il tutto nei limiti temporali di cui al comma precedente.

5. Le istanze sono inoltrate per conoscenza ai capi gruppo consiliari.

Ex ART. 88 Incisa - PETIZIONI

1. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta diretta a porre al Consiglio Comunale una questione di sua competenza. La petizione deve essere sottoscritta dai cittadini almeno 40 cittadini, aventi i requisiti di cui all'art. Ex ART. 8 Incisa - DIRITTO DI CITTADINANZA comma 3, lett. A, b, c o da 5 associazioni fra quelle iscritte all'albo di cui all'art. Ex ART. 64 Figline DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI del presente Statuto iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune, per esporre necessità collettive ovvero questioni di interesse generale.

2. Le modalità di presentazione delle petizioni sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale dovrà fissare i criteri di valutazione della petizione, individuare i soggetti preposti all'esame della stessa, prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, il tutto nei limiti temporali di cui al comma precedente.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame al servizio competente che dovrà pronunciarsi in merito nel termine di 20 giorni fissi. La petizione è inoltrata per conoscenza ai capi gruppo consiliari.

4. Il Servizio competente è tenuto a sentire il primo dei firmatari della petizione qualora siano necessari chiarimenti o supplementi di informazione in merito.

5. La decisione, unitamente al testo della petizione, è trasmessa al primo firmatario della petizione ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni.

6. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la petizione il cui contenuto non si esprima in un quesito ma richieda invece l'adozione di atti, per i quali va invece avanzata la proposta di cui al ex art. 89 Incisa del presente Statuto.

Ex ART. 89 Incisa - PROPOSTE

1. Singoli cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, nel numero minimo pari al 3% degli iscritti o 7 associazioni iscritte fra quelle iscritte all'albo di cui all'art. **Ex ART. 64 Figline DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI** del presente Statuto iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune, possono avanzare al Consiglio comunale o alla Giunta, in relazione alle rispettive competenze, proposte - redatte in articoli o in schemi di deliberazione e comprensivo dell'imputazione della relativa spesa - per l'adozione di atti amministrativi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le modalità di presentazione delle proposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che individua le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle medesime che devono essere poste in discussione dall'organo competente entro 90 dalla presentazione.

3. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la proposta di adozione di atti nelle materie di cui al **comma 14 del successivo articolo ex art. 104 Incisa**.

4. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.

5. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

6. Le proposte sono inoltrate per conoscenza ai capi gruppo consiliari.

ART. 90 - DIRITTO GENERALE D'ISTANZA

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza, riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

EX ART. 91 INCISA - CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale promuovono la consultazione della popolazione su specifici argomenti di interesse collettivo e nell'ambito del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, anche attraverso questionari e sondaggi.

2. I risultati delle consultazioni devono essere comunicati alla Giunta ovvero al Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, ed inseriti nelle eventuali deliberazioni.

EX ART. 92 INCISA - DIRITTO DI INTERVENTO DEI SINGOLI NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo, coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

EX ART. 93 INCISA - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte - quelli attivati dal cittadino, mediante la presentazione di un'apposita domanda/istanza, e diretti a ottenere l'adozione di un provvedimento amministrativo a lui favorevole - il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dall'organo che deve pronunciarsi in merito.

2. L'organo competente deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza, rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni, dalla presentazione dell'istanza.

4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possano incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti l'organo deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione comunale istanze, memorie, proposte, o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

EX ART. 94 INCISA - PROCEDIMENTI AD IMPULSO D'UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interesse legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni FISSI, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

EX ART. 95 INCISA - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'Amministrazione comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque

tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

ART. _____ - BILANCIO PARTECIPATO

1. E' garantita la partecipazione a titolo consultivo della comunità, in forma individuale, associata e attraverso le Consulte presenti sul territorio, ove costituite e riconosciute dai regolamenti comunali, durante le fasi dell'elaborazione della Programmazione degli Investimenti e del Bilancio annuale e pluriennale, attraverso il confronto con gli organi consultivi del territorio.

2. La Programmazione degli Investimenti, il Bilancio Annuale e Pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica e il PEG tengono conto di quanto elaborato con la partecipazione della comunità.

CAPO II

ART. 69 REFERENDUM

1. Al fine di permettere la più ampia partecipazione alla vita amministrativa del Comune, è previsto l'utilizzo di referendum abrogativi, consultivi e propositivi.

2. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori del Comune.

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Qualunque sia l'esito della consultazione referendaria il Consiglio Comunale deve prendere atto di tale esito entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati assumendo le conseguenti determinazioni.

5. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedono atti deliberativi di attuazione sono sottoposti al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari. Negli stessi atti dovrà essere garantita e prevista la salvaguardia dei diritti acquisiti e delle posizioni giuridiche consolidate in attuazione degli atti sottoposti a referendum abrogativo.

5. Non si procede a quanto sopra qualora non abbia partecipato alla consultazione referendaria almeno un terzo più uno degli aventi diritto e se non viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Non è ammessa la coincidenza tra le consultazioni referendarie e le operazioni elettorali comunale e regionali. (si può eliminare salvo disposizioni normativa).

7. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.

8. L'onere finanziario derivante dalle spese per l'espletamento delle consultazioni referendarie è coperto con i mezzi ordinari di bilancio.

9. I Referendum possono essere indetti su materie di esclusiva competenza locale. Il referendum è comunque escluso sulle seguenti materie:

a) Statuto, sua revisione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;

b) Provvedimenti inerenti bilancio e contabilità dell'Ente;

c) Tributi locali, tariffe dei pubblici servizi e altre imposizioni;

d) Assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;

e) Elezioni, nomine, designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;

f) Provvedimenti relativi alla materia urbanistica (limitatamente al solo referendum abrogativo);

g) Personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

h) Disposizioni obbligatorie per l'Ente;

i) Quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone, discriminando la popolazione per sesso, lingua o religione, per i portatori di handicap, per i malati e per le minoranze, per condizioni personali o economiche e per opinioni politiche;

j) Ogni atto e deliberazione produttiva di effetti in tema di diritti ed interessi legittimi, la cui abrogazione è suscettibile di azioni risarcitorie in danno all'ente.

k) Materie ed oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.

ART. 70

REFERENDUM ABROGATIVO

1. Al fine di consentire ai cittadini iscritti nelle liste elettorali Comune l'esercizio della funzione di indirizzo politico, è ammessa l'indizione di referendum abrogativi di atti di contenuto normativo o di interesse generale, fatta eccezione per quelli relativi alle materia indicate **al comma 14 del precedente articolo 69.**

3. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata da 1.000 cittadini tra gli iscritti nelle liste elettorali comunali, oppure dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo approvato con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico e deve indicare espressamente e puntualmente l'atto amministrativo di cui si propone l'abrogazione, a pena di inammissibilità.

4. L'efficacia dell'atto è sospesa in presenza di referendum.

5. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 71

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Al fine di consentire ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di esprimere il loro assenso o dissenso sulle materie di competenza comunale, fatta eccezione per quelli relativi alle materia indicate **al comma 14 del precedente articolo 69**, è ammessa l'indizione di referendum consultivi su proposte di atti di contenuto o di interesse generale avanzate dall'Amministrazione.

3. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata:

- dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- dalla Giunta;
- da 1000 cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe comunale.

4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, a pena d'inammissibilità.

ART. 72

REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Al fine di consentire ai residenti nel Comune, maggiori di 16 anni, di esprimersi su un principio o su una proposta di provvedimento di contenuto normativo o di interesse generale avanzata dagli stessi cittadini, è ammessa l'indizione di un referendum propositivo. Non possono formare oggetto di consultazione referendarie le materia indicate **al comma 14 del precedente articolo 69**.

4. La richiesta di indizione di referendum può essere formulata da 1000 residenti, con età maggiore di 16 anni.

5. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, a pena d'inammissibilità.

ART. 73

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio ogni azione e ricorso che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.

2. In caso di soccombenza, le spese di giudizio sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, non abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO

ART. 63

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo e di volontario presenti sul proprio territorio miranti ad un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Nell'ambito di tali azioni positive e nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comune si impegna a promuovere la partecipazione nella gestione dei pubblici servizi di tutte quelle associazioni con dimostrata capacità organizzativa ed operativa, quando questo possa portare all'offerta di servizi a condizioni ed oneri di maggior gradimento e più vantaggiosi per la comunità.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, svolte nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, dispongano dei mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico dalle rispettive associazioni di appartenenza.

ART. 64

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in un apposito Albo delle Associazioni.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi l'atto di iscrizione all'albo **regionale**, copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

6. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera rilasciando un proprio parere.

7. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 e superiori a 30 giorni.

8. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART. 65

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e soggetti ad essi collegati, senza scopo di lucro e iscritte all'albo regionale e comunale delle associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi anche a titolo gratuito, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi pubblici in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale e comunale. Le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento e sottoscritte con apposita convenzione.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono predisporre al termine di ogni anno un bilancio che evidenzi, in particolare, l'impiego di detta erogazione trasmettendolo al Comune.

4. Le associazioni che godono di contributi dal Comune in denaro o natura, anche attraverso convenzioni dirette, devono essere registrate nell'Albo delle Associazioni. Esse devono presentare annualmente il loro bilancio preventivo e consuntivo, e predisporre al termine di ogni anno un rendiconto che evidenzi le somme percepite e la loro destinazione, a pena di perdita del contributo.

ART. 66

CONSULTE TEMATICHE

1. Le varie associazioni presenti nel territorio possono richiedere di essere sentite dal Sindaco o dai singoli Assessori prima dell'adozione di atti a contenuto generale di particolare rilevanza e prima del compimento di scelte amministrative suscettibili di incidere sull'attività delle associazioni stesse.

2. La consultazione avviene, di norma, mediante riunioni cui sono invitate a partecipare le associazioni iscritte all'Albo, che risultino interessate in base al loro settore di operatività.

3. Ai fini di preservare e di valorizzare le peculiarità del territorio comunale è istituita la "Consulta delle Frazioni". Di detta consulta fanno parte tre rappresentanti per ogni frazione eletti secondo le modalità del Regolamento.

4. Al fine di favorire il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi del territorio può essere istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi (Consulta dei Giovani), affinché si occupi dei problemi della propria città e delle proprie scuole. La composizione, le modalità di elezione e di funzionamento sono descritte dal Regolamento comunale.

5. Al fine di favorire l'integrazione e di comprendere le esigenze delle comunità straniere insediate nel territorio comunale, può essere istituita, eventualmente in forma comprensoriale, la consulta della comunità straniera, composta da stranieri, comunitari ed extra comunitari, domiciliati nel territorio comunale od aventi particolari e significativi rapporti con esso.

6. I pareri, le proposte, le raccomandazioni, i rilievi emessi da ciascuna consulta, devono essere menzionati nei relativi atti posti eventualmente in essere dagli organi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Ex ART. 96 Incisa - IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico comunale è un organo autonomo e indipendente che garantisce a tutti i cittadini la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il Difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.

ART. 75

IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, anche in forma convenzionata con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Alla carica di difensore civico non può essere eletta per più di due volte consecutive la stessa persona.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa, dimostrabile anche attraverso il possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali e comunali, gli amministratori dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i componenti del comitato regionale di controllo;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario comunale, con i Presidenti o gli Amministratori delegati delle Concessionarie di Pubblici Servizi del Comune e le S.p.A. a partecipazione comunale.

ART. 76

DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina, o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale o di altri destinatari del suo intervento definiti all'art. 99, comma 1, o questioni delle quali egli sia comunque venuto a conoscenza nell'esercizio ed in ragione del suo mandato.
2. Il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta decadenza e provvede alla nuova nomina.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedervi.

ART. 77

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune, le aziende speciali, le istituzioni, i soggetti concessionari, i consorzi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Deve intervenire dietro richiesta degli interessati, o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
3. Deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui. Egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni al mese.
6. Esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, 1° comma del D.L.vo 267/00 secondo le modalità previste al 2° comma dello stesso articolo.

ART. 78

FACOLTÀ E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 fissi giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 79

RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, portata a conoscenza di tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni fissi in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni fissi dalla segnalazione.

ART. 80

INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione pari a quella di un assessore comunale, salvo il caso di accordi consortili con altri Comuni.

Ex ART. 103 Incisa - INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico comunale è corrisposta un'indennità di funzione, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale. Spetta comunque il rimborso delle spese per l'accesso alla sede, ai sensi della normativa vigente.

2. In caso di svolgimento associato delle funzioni, la relativa convenzione determinerà l'importo dell'indennità e delle spese a carico del Comune.

ART. 80 bis - DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con i Comuni limitrofi e/o con la Città Metropolitana Provincia di Firenze, che il Difensore civico sia nominato in accordo con essi ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei comuni interessati.

2. Del pari, previa intesa con il competente ufficio, il Consiglio comunale - anche in accordo con i comuni limitrofi - può valutare che le funzioni del Difensore civico comunale possano essere svolte dal Difensore civico regionale, approvando la convenzione da stipularsi con la Regione Toscana.

3. L'intesa ovvero la convenzione relativa all'ufficio del difensore civico comprensoriale, individua la durata della stessa, il rinnovo, nonché le forme e i tempi per esercitare il diritto di recesso, anche in deroga a quanto disposto all'art. 75, commi 1 e 4.

4. Per l'adesione alla Convenzione e per la scelta del Difensore civico è necessaria la maggioranza di cui all'art. 75, comma 1.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 81

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6. commi quarto e quinto, del D.L.vo 267/00.

Le proposte di revisione, fatta eccezione per le innovazioni regolate dalla legge, possono essere presentate da ogni singolo consigliere. Le proposte di revisione, già esaminate e respinte, non possono essere ripresentate prima di trenta mesi nel corso dello stesso mandato amministrativo.

ART. 112 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

ART. 113 - ADEGUAMENTO

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente Statuto con essi incompatibili.

3. Il Consiglio Comunale adegua il presente Statuto entro 120 giorni fissi dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 82

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

BONIVA